



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco

Lecco, data del protocollo

**Al Sig. Presidente della Provincia di
Lecco**

**Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della provincia di
Lecco**

Al Sig. Questore di Lecco

**Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri di Lecco**

**Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di Lecco**

**Ai Dirigenti degli Enti e degli Uffici
Pubblici della provincia di
Lecco**

**Ai Sigg.ri Rappresentanti delle Associazioni di
categoria e delle Organizzazioni
Sindacali della provincia di
Lecco**

Oggetto: *Svolgimento lezioni di musica, di canto, di inglese ovvero attività di doposcuola.*

Sono pervenuti numerosi quesiti da parte di enti e associazioni di varia natura aventi ad oggetto la possibilità o meno di svolgere lezioni di musica, di canto, di inglese ovvero attività di doposcuola.

Preliminarmente si rende necessario comprendere il corretto inquadramento di dette attività nell'ambito delle previsioni dell'art. 1, comma 10, del dPCM 3 dicembre 2020, in modo da poter fornire una risposta univoca alle diverse tipologie di realtà interessate.

Vengono in considerazione, in primo luogo, l'art. 1, comma 10, lett. f), ai sensi del quale i centri culturali, sociali e ricreativi sono sospesi e l'art. 1, comma 10, lett. s) il quale prevede espressamente che "i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza".



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco

I soggetti interessati hanno sottolineato che le attività potrebbero essere svolte in virtù della previsione dell'art. 1, comma 10, lett. c) che consente *“l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta”*.

Tale norma, se da un lato consente il “mero accesso” ai suddetti luoghi e non opera nessun riferimento allo svolgimento di attività di tipo didattico, educativo o formativo, dall'altro rinvia alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM 3 dicembre 2020, le quali si riferiscono esclusivamente alla socializzazione di bambini e ragazzi tramite lo svolgimento di attività ludico-ricreative.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che possano proseguire solamente le attività rivolte a bambini e ragazzi (delle scuole elementari e medie inferiori che si svolgono in presenza) aventi carattere ludico, ricreativo (ludoteche), mentre per le scuole di musica, canto, recitazione, lingua etc. le attività sono considerarsi sospese.

Il Prefetto
(Castrese De Rosa)